

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ETS

“Lyric Dance Company associazione culturale”

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Ai sensi della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e seguenti, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **“Lyric Dance Company associazione culturale”**.

L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze (FI) e ha durata illimitata.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha come principi ispiratori, l'assenza di fini di lucro e l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale delle seguenti attività di interesse generale:

- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5 D. Lgs.117/2017);**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo educativa (lettera i, art. 5 D. Lgs.117/2017);**

Lo scopo dell'Associazione è la promozione degli spettacoli di danza e di altre discipline ad essa affini svolgendo attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento.

Per perseguire le suddette finalità l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo svolge le seguenti attività:

- produrre, realizzare e promuovere spettacoli di danza e multidisciplinari,
- promuovere e svolgere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della danza;
- promuovere e sviluppare attività culturali e ricreative, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Danza (Classica, Contemporanea, Jazz), ginnastica per la danza, danza terapia, e ginnastiche dolci (Pilates, Gyrokinesis, Girotonica, Sbarra a terra, Feldenkrais);
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettivi;
- favorire l'estensione di attività culturali, ricreative e di forme consortili tra circoli con gli stessi scopi ed altre organizzazioni democratiche;
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di



- quartiere, di circoscrizione), per una adeguata programmazione culturale e ricreativa sul territorio;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

L'Associazione potrà inoltre esercitare altre attività diverse da quelle principali così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I Soci si distinguono in:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari.

I Soci fondatori sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione

L'ammissione all'Associazione dei Soci ordinari è deliberata dell'Organo d'amministrazione su richiesta scritta dell'aspirante Socio con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) I dati a norma di legge necessari all'identificazione;
- b) dichiarare di attenersi al presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi sociali.

La ratifica dell'ammissione dovrà avvenire con firma disgiunta del Presidente o del vicepresidente (quando nominato) entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'ammissione a Socio decorre dalla data d'iscrizione nel libro degli associati.

L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed è comunque ammesso reclamo in Assemblea.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione a favore dell'Associazione prestato dai Soci, sono

concordati con l'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, le decisioni dell'Organo di amministrazione, gli eventuali Regolamenti interni;
- di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- di corrispondere le eventuali quote associative annualmente fissate dall'Organo amministrativo.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni;
- si renda moroso nel versamento dell'eventuale quota associativa annuale per l'esercizio in corso;
- ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al Socio interessato. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento, presentando appello all'Assemblea ordinaria dei Soci.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del Socio non

conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 6 Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di amministrazione;
- L'Organo di controllo (se obbligatorio);
- Il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).

Art. 7 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due membri dell'Organo di amministrazione o di almeno un quinto dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci con mezzo probatorio. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di



voto, tutti i Soci iscritti nel libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione purché in regola con il pagamento delle eventuali quote associative anche se iscritti da meno di tre mesi; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun Socio sono consentite al massimo tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) approvare gli eventuali Regolamenti interni;
- g) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- h) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato. In ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra.

L'Assemblea Ordinaria delibera, validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti h), ed i), in prima convocazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione occorre la presenza, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Art. 8 Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Può essere monocomponente o collegiale, ed è compito dell'Assemblea dei

Soci la definizione dell'opzione in sede di nomina. Nel caso venga scelta l'opzione monocomponente, l'organo di amministrazione prenderà il nome di Amministratore Unico, nel caso contrario verrà definito Consiglio direttivo.

L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni cinque anni ed i suoi componenti (o componente nel caso dell'Amministratore Unico) sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo quando nominato è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederanno con la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio. All'interno del Consiglio direttivo saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. È prevista inoltre la possibilità di delegare a soggetti terzi, soci e non soci, le ultime due cariche sopra riportate, attraverso delibera dell'Organo di amministrazione.

L'Amministratore Unico quando eletto, è di diritto nominato Presidente dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, all'Organo di Amministrazione:

- a) decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione;

- b) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il bilancio consuntivo da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) fissare l'ammontare della eventuale quota associativa annuale;
- e) delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega (se organo collegiale);
- f) nominare facoltativamente, tra i Soci esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta;
- g) redigere i Regolamenti interni da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;
- h) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare sull'esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio direttivo se eletto, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.



Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 9 Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo se eletto e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri.

Il Vicepresidente se nominato sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, Il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima Assemblea dell'Organo di amministrazione successiva.

È compito del Presidente o del Vicepresidente ratificare l'ammissione a Socio.

Art. 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e la corrispondenza.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i bilanci secondo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo.

Nel caso in cui sia stato adottato come Organo di amministrazione,

l'Amministratore Unico, le mansioni relative alle due figure saranno a capo dello stesso, almeno non decida di delegare soggetti terzi.

Art. 11 Organo di Controllo

Laddove ve ne ricorrano le condizioni di legge è nominato un Organo di controllo formato da tre soggetti dall'Assemblea dei Soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Laddove ve ne ricorrano le condizioni di legge è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro dall'Assemblea dei Soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 14 Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (30 aprile) l'Organo di amministrazione

predisporrà il bilancio annuale consuntivo così come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale consuntivo, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione, a cura dell'organo di amministrazione, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non

occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all'Organo di amministrazione che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di



lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 18 Lavoratori

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017..

Art. 19 Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, i Soci si impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, per le questioni non risolvibili dagli Organi

sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

Art. 21 Clausola integrativa denominazione.

La locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di ETS attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Art. 22 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle normative vigenti in materia.

Mr. Art
Gianluigi Nigdy
Luana Pizzolo